

Comune di Sinnai

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI NUOVA FORMAZIONE

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, Art. 19

Art. 1

Oggetto del Regolamento – Principi

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi a sostegno delle nuove imprese, per l'avvio di iniziative imprenditoriali locali tendenti all'incremento dell'occupazione ed all'incremento delle attività produttive per la valorizzazione di risorse locali e dei servizi funzionali allo sviluppo.
- 2) L'Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 e seguenti del vigente Statuto Comunale, riconosce la necessità di formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere l'iniziativa imprenditoriale, quale risorsa insostituibile per l'intera Comunità e prioritaria referente per la cura degli interessi e dello sviluppo economico della collettività.
- 3) Il presente regolamento, in attuazione dei programmi degli interventi finalizzati all'occupazione ed allo sviluppo produttivo approvati annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, disciplina in modo specifico la concessione dei contributi alle imprese.
- 4) L'assegnazione dei contributi alle imprese si ispira a principi di trasparenza e pubblicità mediante procedure di evidenza pubblica.

Art. 2

Programmazione

- 1) L'Assessore alle attività produttive, di concerto con la Giunta Comunale, definisce il programma esecutivo degli interventi a favore delle nuove imprese nel rispetto della programmazione generale approvata annualmente dal Consiglio Comunale.
- 2) Lo stato di attuazione del programma è verificato trimestralmente da parte del Responsabile dell'Area, che riferirà alla Giunta municipale ed alla competente C.C.P.

Art. 3

Beneficiari

- 1) Possono essere ammesse al beneficio le Imprese di nuova formazione costituite sotto la veste giuridica di:
 - ditte individuali;
 - società di persone;
 - cooperative a r.l.
- 2) Per essere ammessi al beneficio i titolari o i soci delle imprese di cui al comma 1 non devono risultare lavoratori dipendenti (anche part-time o a tempo determinato) o titolari di partita IVA in relazione ad altra attività di impresa o di libera professione.
- 3) Sono escluse dal beneficio:
 - le società di capitali;
 - i liberi professionisti.
- 4) E' richiesta la residenza a Sinnai da almeno 12 (dodici) mesi per il titolare della ditta individuale o, nel caso di società di persone e di cooperative, per almeno i due terzi dei soci.

- 5) Si prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno, purché gli stessi risultino residenti a Sinnai alla data di pubblicazione del bando, e lo siano stati per un periodo complessivo di 12 (dodici) mesi anche non continuativi.
- 6) E' altresì richiesto l'obbligo della localizzazione delle attività produttive e della sede legale nell'ambito territoriale del Comune di Sinnai.

Art. 4 ***Tipologia dell'intervento***

- 1) È previsto il sostegno all'avvio di nuove iniziative produttive da parte di soggetti imprenditoriali singoli o associati, attraverso la concessione di contributi per investimenti di importo non superiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
- 2) Il contributo finanziario alle imprese viene disposto in favore di piccole iniziative produttive, la cui piena operatività preveda investimenti complessivi in conto capitale d'importo non superiore a € 100.000,00 (euro centomila/00).
- 3) Il contributo, concesso in conto capitale, non potrà superare l'80% (ottanta per cento) della spesa per gli investimenti ammissibili, strettamente connessi con l'attività produttiva avviata, e comunque non potrà superare il limite massimo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00). Il finanziamento viene concesso per il 60% (sessanta per cento) in forma di contributo a fondo perduto, e per il restante 40% (quaranta per cento) in forma di prestito agevolato senza interessi da restituire in otto rate semestrali posticipate.
- 4) Il finanziamento diretto alle imprese, anche considerando ogni altra agevolazione pubblica concessa alle medesime, dovrà rispettare rigorosamente i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di "aiuti de minimis", di cui ai vigenti regolamenti della Commissione della Comunità Europea.

Art. 5 ***Metodologia di attuazione dell'intervento***

- 1) La Giunta Comunale, in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di quanto previsto negli atti di programmazione adottati dal Consiglio Comunale, nella definizione dei criteri generali per la concessione dei contributi alle imprese, deve fornire gli indirizzi, prevedendo tra gli altri i seguenti elementi:
 - a) Requisiti e condizioni di partecipazione delle nuove imprese all'assegnazione dei contributi;
 - b) Tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi;
 - c) Parametri di valutazione e formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi.
- 2) Il beneficio è rivolto alle nuove imprese, individuate in quelle costituite in data successiva al 01/01/2006, la cui attività d'impresa sia in fase di avviamento. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 3) Ai fini dell'attuazione dell'intervento la Giunta Comunale avrà cura di individuare, in via prioritaria, interventi a favore dei soggetti che intendano intraprendere l'attività con localizzazione della stessa nel territorio comunale costiero e montano finalizzato al suo sviluppo economico e turistico.

- 4) L'assegnazione dei contributi alle imprese avverrà mediante la predisposizione di una graduatoria di merito che avrà la durata di anni 2 (due).
- 5) L'espletamento della procedura di valutazione è demandata ad una commissione all'uopo nominata.
- 6) La Giunta Comunale nel fornire gli indirizzi sui criteri avrà cura di garantire la massima partecipazione al procedimento di assegnazione.
- 7) Avverso la graduatoria di merito provvisoria è consentita ai partecipanti la presentazione di ricorso gerarchico motivato da inoltrare al Sindaco entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione.
- 8) Entro i successivi 30 (trenta) giorni si procederà all'approvazione della graduatoria di merito definitiva.
- 9) Sulla base della graduatoria definitiva si procederà alla stipula del contratto di assegnazione dei contributi, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti ed a seguito del formale adempimento degli obblighi previsti.

Art. 6

Procedura per la concessione delle agevolazioni

- 1) Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della ammissione al beneficio, pena la decadenza dal beneficio.
- 2) Successivamente alla stipula del contratto il Comune verserà in rimessa diretta o con diversa modalità richiesta per iscritto dal beneficiario un'anticipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del contributo concesso (a fondo perduto e nella forma di prestito agevolato).
- 3) Le spese d'investimento per l'ammissione al contributo devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 4) Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo sopralluogo e verifica dei beni acquistati, provvede, in un'unica soluzione, all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
- 5) L'erogazione a saldo del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione delle fatture quietanzate relative ai beni oggetto dell'investimento previsti nel progetto. La presentazione della fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto.

Art. 7

Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo

- 1) E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di utilizzare i beni ammessi alle agevolazioni esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto. La sostituzione di qualche bene con altro avente le medesime caratteristiche, in caso di obsolescenza degli stessi e/o espansione dell'attività produttiva è consentita in via del tutto eccezionale, previa approvazione da parte dell'Ente. In tal caso il vincolo dei cinque anni si trasferisce, per la durata residua, al bene di nuova acquisizione.

- 2) E' fatto obbligo, altresì, ai soggetti beneficiari di rispettare il piano delle assunzioni così come indicato nel piano di impresa dell'attività produttiva finanziata.
- 3) In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate.
- 4) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagini di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d'acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo.
- 5) I beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto e prestito agevolato) dovranno essere assicurati contro i danni (furto, incendio, ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato e per la durata dei cinque anni che costituiscono il vincolo di utilizzo dei beni di cui al precedente comma 1.
- 6) Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente all'acquisizione di idonee garanzie sull'investimento finanziato.
- 7) La Giunta Comunale potrà prevedere nella forma che riterrà più opportuna l'erogazione di un'anticipazione della somma necessaria alla stipula della polizza fidejussoria, a condizione che venga rispettato il termine di 60 (sessanta) giorni per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e per il formale adempimento degli obblighi previsti al fine della stipula del contratto. Tale somma verrà decurtata dall'ammontare dell'anticipazione del 45% (quarantacinque per cento) del contributo concesso.

Art. 8

Requisiti professionali richiesti

- 1) E' richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio della specifica attività d'impresa dichiarata.
- 2) Per la partecipazione al concorso è stabilito sufficiente il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività produttiva da svolgere. In tal caso l'iscrizione alla Camera di Commercio dovrà essere formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diritto al contributo. Decorso inutilmente tale termine si decade dal beneficio.

Art. 9

Ammissibilità della proposta. Valutazione dei titoli al fine della formazione della graduatoria di merito per la concessione dei benefici.

- 1) Per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano d'impresa, la validità economica dell'iniziativa imprenditoriale proposta. La verifica sarà effettuata considerando le grandezze fondamentali e significative del piano d'investimenti presentato e sottoscritto dal concorrente.
- 2) Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà all'assegnazione del punteggio determinandolo, in relazione a:
 - grado di autofinanziamento delle spese d'investimento;
 - livello di formazione ed esperienza lavorativa del titolare dell'iniziativa. Nei casi di società di persone e di società cooperativa, è sufficiente l'esperienza formativa e

lavorativa di un solo socio, scelto tra quelli in possesso dei requisiti personali per l'accesso alle agevolazioni richiesti ai titolari di ditte individuali.

Art. 10

Spese d'investimento ammissibili

- 1) Per la realizzazione del progetto sono ammesse a contributo esclusivamente le spese d'investimento, al netto di IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. I beni usati possono essere acquistati esclusivamente da venditori che non siano e non siano stati nel passato legati al beneficiario (o a soci della società) da rapporti di controllo o di compartecipazione ad impresa o da rapporto di parentela e/o affinità fino al 4° grado civile.
- 2) Nei casi di acquisto di beni nel rispetto del comma 1 condizione essenziale per l'ammissione alle agevolazioni è garantire e documentare il trasferimento all'impresa della piena proprietà del bene nei modi previsti dalla legge in relazione alla loro natura.
- 3) Non sono ammessi al contributo investimenti per l'acquisto, l'edificazione e la ristrutturazione di immobili. Le spese effettivamente sostenute per tali voci d'investimento, con oneri esclusivamente a carico dell'impresa, se documentate, possono essere considerate ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di merito.